

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAGUTI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, DE CORATO, MOLLICONE

Definizione della nozione di « antisemitismo » e disposizioni per il contrasto degli atti di antisemitismo

Presentata il 5 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito dell'attacco sferrato dall'organizzazione terroristica Hamas nei confronti dello Stato di Israele il 7 ottobre 2023 e del conflitto armato che ne è derivato, il quale ha coinvolto l'intero Medio Oriente, con ripercussioni anche sul nostro Paese, sono stati numerosi gli atti di antisemitismo registrati nel territorio nazionale.

Nell'ultimo periodo, infatti, molti dei focolai di antisemitismo, già presenti in tutta Europa e documentati per l'Italia dalla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) e dall'Istituto di ricerca degli italiani (Eurispes), si sono fortemente estesi e propagati sotto la veste dell'antisionismo, dell'odio contro lo Stato di Israele e della negazione del suo diritto ad esistere e a difendersi. La moltiplicazione degli atti antisemiti, in particolare, si è fondata — analogamente a quanto

purtroppo ancora succede per l'Olocausto — soprattutto sulla negazione delle violenze e su un radicale rifiuto dello Stato di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statuale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi.

La presente proposta di legge, pertanto, è volta anzitutto ad adottare, nell'ambito della legislazione nazionale, la definizione operativa del termine di « antisemitismo », formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance* — IHRA), tenutasi a Bucarest il 26 maggio 2016, e si pone altresì l'obiettivo di promuovere iniziative volte a preservare la memoria dell'Olocausto nonché a tutelare il diritto alla libertà e alla sicurezza del popolo ebraico, affinché esso non sia più destinatario di manifestazioni d'odio.

L'IHRA è un'organizzazione intergovernativa — fondata nel 1998 e composta da 35 Stati membri, tra i quali l'Italia, 8 Stati osservatori e 9 sostenitori internazionali permanenti — che ha come scopo quello di rafforzare, far progredire e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Olocausto in tutto il mondo.

L'IHRA, nell'Assemblea plenaria riunitasi a Bucarest il 26 maggio 2016, ha approvato una definizione operativa non giuridicamente vincolante di « antisemitismo », la cui adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea è stata espressamente raccomandata nella risoluzione del Parlamento europeo 2017/2692(RSP), del 1° giugno 2017, che, tra le altre cose, « invita gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia gli Stati membri a seguire l'esempio del Regno Unito e dell'Austria in proposito; (...) incoraggia i membri dei parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico ».

Il 6 dicembre 2018, il Consiglio dell'Unione europea, con la dichiarazione n. 15213/18, ha rinnovato l'esortazione agli Stati membri « ad approvare la definizione operativa giuridicamente non vincolante di

antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) quale utile strumento di orientamento nell'istruzione e nella formazione, anche per le autorità di contrasto nelle loro iniziative volte a individuare e indagare sugli attacchi antisemiti in modo più efficiente ed efficace ».

Numerosi Paesi europei ed extraeuropei, soprattutto sudamericani, hanno adottato, con diverse modalità, la definizione dell'IHRA. In Italia, la definizione è stata accolta nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

In questi anni, l'Italia, anche grazie al prezioso lavoro di documentazione e di sensibilizzazione svolto dalla Fondazione CDEC, ha operato per prevenire e reprimere le crescenti manifestazioni di antisemitismo, dotandosi di una Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, elaborata dal Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall'IHRA, aggiornata da ultimo nel 2025. Già nella sua edizione del 2022 la Strategia nazionale contiene una serie di preziose indicazioni e raccomandazioni rivolte alle istituzioni, tra le quali l'invito a « valutare l'eventuale ampliamento delle norme del Codice penale per coprire adeguatamente le motivazioni o finalità di discriminazione o di odio antisemita o pregiudizio antisemita ».

La risposta delle democrazie occidentali all'attacco del 7 ottobre 2023 e al verificarsi di successive manifestazioni antisemite è stata ferma e rassicurante. Anche le istituzioni italiane hanno reagito fermamente contro l'antisemitismo, ma la recrudescenza di tale fenomeno impone inevitabilmente di rafforzare le difese disponibili, soprattutto sul piano legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

2. In attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo, è adottata la definizione operativa di « antisemitismo » approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, riunita a Bucarest il 26 maggio 2016. Ai sensi della definizione operativa di cui al primo periodo, per « antisemitismo » si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette, singolarmente o congiuntamente, verso le persone ebreë o non ebreë, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto ebraici.

3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia nei riguardi di individui, gruppi o collettività, della convivenza civile, della stabilità sociale o della sicurezza pubblica.

Art. 2.

1. Al fine di contrastare gli atti di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e di consolidare una cultura esente da pregiudizi e da stereotipi nei confronti degli ebrei in quanto popolo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono adottate linee guida sul contrasto dell'antisemitismo, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro il medesimo termine indicato al comma 1, si provvede a integrare le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di dare rilievo all'educazione interculturale e al rispetto delle diversità nell'ambito delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento riferiti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica e, in generale, nel contesto scolastico, e di prevenire e rimuovere gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti degli ebrei.

